

Limiti e condizioni per l'esercizio del potere di rappresentanza legale da parte dei Direttori di dipartimento, dei Direttori di istituto e dei Presidenti di area territoriale di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR.

## **Provvedimento n. 147**

### **LA PRESIDENTE**

**VISTO** il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003 n. 127, “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2009 n. 213, “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 25 novembre 2016 n. 218, “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

**VISTO** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

**VISTO** il Regolamento del personale, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 25035, del 4 maggio 2005, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

**VISTO** l'art. 4, comma 1, lett. a) dello Statuto, il quale stabilisce che il CNR definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione e indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali, e funzioni valutative e di controllo;

**VISTO** l'art. 4, comma 1, lett. f) dello Statuto, in forza del quale, il CNR articola la propria rete scientifica in dipartimenti e istituti di ricerca;

**CONSIDERATO**, altresì, che in relazione a quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto, le attività del CNR si articolano in macroaree di ricerca scientifica e tecnologica, definite dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla missione e agli obiettivi di ricerca individuati dal Ministro. I dipartimenti sono le strutture organizzative delle macroaree con compiti di promozione, proposta, programmazione, coordinamento e vigilanza. Ai dipartimenti afferiscono istituti, raggruppati secondo competenze e priorità strategiche. I dipartimenti svolgono un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle rispettive comunità scientifiche anche in ambito nazionale;

**CONSIDERATO** che gli istituti sono unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca dell'Ente. Essi hanno autonomia scientifica nel quadro della programmazione dell'Ente, nonché autonomia finanziaria e gestionale delle risorse assegnate per la realizzazione dei programmi e progetti loro affidati nel quadro della programmazione dell'Ente, tenendo conto degli indirizzi operativi impartiti dal direttore generale e nei limiti indicati nel regolamento di amministrazione, contabilità e finanza;

**VISTO** l'art. 16, comma 1, dello Statuto, il quale consente di promuovere la concentrazione di istituti in aree territoriali di ricerca anche con lo scopo di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica a livello nazionale;

**VISTO** l'articolo 4, comma 1, lettera e) del "Regolamento di organizzazione e funzionamento", a tenore del quale il Direttore di dipartimento "*esercita il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti ed alle condizioni precisate con provvedimento del Presidente*";

**VISTO** l'articolo 9, comma 1, lettera d) del "Regolamento di organizzazione e funzionamento", a tenore del quale il Direttore di istituto "*esercita il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti ed alle condizioni precisate con provvedimento del Presidente*";

**VISTO** l'articolo 16, comma 2, lettera h) del "Regolamento di organizzazione e funzionamento", in forza del quale il Presidente dell'area "*esercita il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti ed alle condizioni precisate con provvedimento del Presidente*";

**VISTO** l'art. 21 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento" in forza del quale, in tema di processo di programmazione delle attività del CNR, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, delibera le linee guida per l'elaborazione del piano triennale che indicano obiettivi strategici definiti sulla base del documento di visione strategica decennale (DVS) e del programma nazionale della ricerca (PNR), nonché le risorse strumentali, finanziarie ed umane presuntivamente disponibili allocate per la realizzazione di tali obiettivi;

**VISTO** l'art. 26, comma 3, del "Regolamento di organizzazione e funzionamento", il quale dispone che la stipula delle convenzioni e/o contratti avviene nel rispetto delle competenze tematiche e programmatiche dei singoli istituti e dipartimenti e secondo specifiche procedure, ovvero:

- a) qualora la collaborazione sia prevista negli strumenti di programmazione il Direttore di istituto procede alla sottoscrizione degli atti per il perfezionamento della stessa e ne dà comunicazione al Direttore di dipartimento;
- b) qualora la collaborazione consenta l'acquisizione di risorse non previste negli strumenti di programmazione e sia coerente con gli stessi ovvero non comporti oneri aggiuntivi per il CNR rispetto a quanto stabilito nei medesimi strumenti di programmazione, il direttore del dipartimento, su proposta di un Direttore di istituto, può delegare la sottoscrizione di convenzioni operative e/o contratti al Direttore di istituto stesso. Con decreto del Presidente sono definiti casi particolari nei quali la sottoscrizione è effettuata dal direttore del dipartimento nel rispetto dell'articolo 4, comma 1, lettera e) del presente regolamento;
- c) qualora la collaborazione comporti oneri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito negli strumenti di programmazione, ma, comunque abbia contenuti programmatici con essa coerenti, gli istituti e il dipartimento presentano, rispettivamente, al dipartimento e al Consiglio di Amministrazione, una relazione istruttoria ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- d) qualora la collaborazione non sia prevista dagli strumenti di programmazione, gli istituti e il dipartimento presentano, rispettivamente, al dipartimento e al Consiglio di Amministrazione, una proposta motivata di variazione del piano triennale.

**VISTO** l'art. 26, comma 4, del già richiamato Regolamento in forza del quale, per le associazioni temporanee di impresa e di scopo si procede alla sottoscrizione con la stessa procedura prevista dal predetto articolo, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione Europea;

**VISTO** il provvedimento del Presidente n. 48 del 6 giugno 2006, recante "*Avanzamento nell'applicazione dei regolamenti: attivazione della gestione amministrativa dei dipartimenti; limiti e condizioni per l'esercizio del potere di rappresentanza esterna; disposizioni per la trasformazione delle Aree di ricerca ai sensi degli articoli 36 e 58 del Regolamento di organizzazione e funzionamento*" con particolare riguardo all'esercizio del potere di rappresentanza legale da parte dei Direttori di dipartimento e di istituto;

**VISTO** il provvedimento del Presidente n. 51 del 20 giugno 2006, recante "*Autorizzazione ai direttori di dipartimento ai sensi dell'articolo 49 comma 4 lettera b) – limiti e condizioni*" che autorizza provvisoriamente e per la durata di un anno i Direttori di dipartimento alla sottoscrizione delle convenzioni operative di cui all'art. 26, comma 3, lett. b) del "Regolamento di organizzazione e funzionamento" e successivi atti di rinnovo dell'efficacia dello stesso;

**VISTO** il Provvedimento n. 67 del Presidente del CNR (in atti prot. n. 58882 del 04/09/2015) recante “Attuazione dell’articolo 26 del regolamento di organizzazione e funzionamento - limiti e condizioni per l’esercizio del potere di rappresentanza esterna” e successivi atti di rinnovo dell’efficacia dello stesso;

**CONSIDERATO** l’interesse attuale di questa Presidenza alla individuazione, in via strutturale, dei limiti e delle condizioni per l’esercizio del potere di rappresentanza esterna dell’Ente da parte dei Direttori di dipartimento, di istituto e presidenti di area, anche in relazione all’esercizio dello strumento delle deleghe, sia dal vertice verso i Direttori dei dipartimenti e verso i Direttori degli istituti di ricerca sia da ciascuno di questi verso i responsabili di progetto, di commessa e di modulo di attività nonché per le attività di gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto delle Aree di ricerca;

**RITENUTO** opportuno individuare i casi residui in cui il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per gli atti la cui sottoscrizione è delegata ai Direttori di dipartimento o di istituto o ai Presidenti di area territoriale di ricerca, provvede all’approvazione degli atti di collaborazione di cui all’art. 26 del “Regolamento di organizzazione e funzionamento”;

**CONSIDERATA** l’opportunità di individuare procedure amministrative che assicurino semplificazione, decentramento e autonomia nella realizzazione delle attività scientifiche e di supporto, anche in considerazione della consistenza della rete scientifica, con conseguente decentramento di tutte le attività, fatta eccezione per le decisioni che la legge pone, anche solo in parte, al di fuori delle norme statutarie e regolamentari;

**CONSIDERATO** che gli strumenti informatici consentono di attivare le funzioni di controllo e monitoraggio delle attività di gestione connesse alle deleghe e di realizzare un ampio decentramento nelle attività gestionali nel rispetto delle esigenze unitarie e di coordinamento e controllo delle attività ai fini e nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

## **DECRETA**

### Articolo 1

*(Esercizio della rappresentanza legale dell’Ente da parte dei Direttori di dipartimento)*

1. Il Direttore di dipartimento stipula e sottoscrive i contratti relativi all’espletamento delle funzioni amministrative del dipartimento nei limiti delle disponibilità previste nel piano di gestione.
2. Fermi restando i poteri di firma conferiti ai Direttori di istituto, il Direttore di dipartimento provvede in nome, vece, conto e rappresentanza dell’Ente:
  - a) alla sottoscrizione di domande di partecipazione a progetti di ricerca su fondi competitivi, regionali, nazionali ed europei, nonché alle relative sottoscrizioni di contratti ed atti aggiuntivi sulle tematiche specifiche afferenti al proprio dipartimento;
  - b) alla sottoscrizione degli atti relativi alla gestione e rendicontazione dei progetti sopra richiamati;
  - c) a fare quant’altro non espressamente indicato nel presente comma si rendesse necessario per l’espletamento dell’incarico rivestito, senza che ad esso possano eccipirsi difetti o carenza di poteri.
3. Il Direttore di dipartimento provvede altresì alla sottoscrizione delle convenzioni operative e/o i contratti rientranti nelle competenze programmatiche del dipartimento ed esclusi dalle ipotesi individuate all’art. 2, previa approvazione, nei casi previsti dall’art. 26 del “Regolamento di organizzazione e finanziamento”, da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Al Direttore di dipartimento possono essere rilasciate, da parte del Presidente del CNR, apposite procure speciali per tutte le ipotesi non previste nei precedenti commi o in caso di particolari necessità.

### Articolo 2

*(Esercizio della rappresentanza legale dell’Ente da parte dei Direttori di istituto)*

1. Le proposte progettuali per l’accesso ai finanziamenti esterni previste negli strumenti di programmazione sono sottoscritte dal Direttore di istituto che ne dà comunicazione al Direttore di dipartimento.

2. Le proposte progettuali per l'accesso a finanziamenti esterni non previste ma coerenti con gli strumenti di programmazione sono sottoscritte dal Direttore di istituto nel rispetto della seguente procedura:

- a) il Direttore di istituto formula una proposta al Direttore di dipartimento;
- b) il Direttore di dipartimento autorizza la presentazione della proposta sulla base della valutazione dei seguenti elementi: ammontare dei costi diretti e indiretti; ammontare delle risorse che si prevede di acquisire; coerenza tra le attività previste nel progetto e le attività programmate; interesse scientifico/strategico della collaborazione e coerenza con le attività di cui all'articolo 3 del decreto di riordino;
- c) il Direttore di istituto sottoscrive gli atti di presentazione della proposta progettuale in nome, vece, conto e rappresentanza dell'Ente.

3. Le convenzioni operative e/o contratti previsti negli strumenti di programmazione sono sottoscritti dal Direttore di istituto, che ne dà comunicazione al Direttore di dipartimento, in base all'articolo 26, comma 3, lett. a) del "Regolamento di organizzazione e funzionamento".

4. Le convenzioni operative e/o contratti che consentono l'acquisizione di risorse non previste negli strumenti di programmazione, ma che abbiano contenuti programmatici coerenti, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lett. b) del "Regolamento di organizzazione e funzionamento" sono sottoscritti dal Direttore di istituto che ne dà comunicazione al Direttore di dipartimento.

5. Qualora la collaborazione comporti oneri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito negli strumenti di programmazione dell'Istituto, ma, comunque abbia contenuti programmatici con essa coerenti, ovvero la collaborazione non sia prevista negli strumenti di programmazione, gli istituti, ai sensi dell'art. 26, comma 3 lett. c) e d), presentano al dipartimento che sottopone, tramite l'Ufficio competente dell'amministrazione Centrale, al Consiglio di Amministrazione una relazione istruttoria che motivi l'interesse dell'Ente. Il Direttore di istituto, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta, procede alla sottoscrizione della relativa convenzione.

6. I Direttori di istituto sottoscrivono gli atti di costituzione di una associazione temporanea di scopo secondo gli stessi criteri e procedure previste per le convenzioni operative.

7. Il Direttore di istituto provvede alla sottoscrizione degli atti di rendicontazione scientifica e amministrativa dei progetti affidati dall'esterno dandone comunicazione al Direttore del dipartimento che ha assegnato la commessa cui le attività si riferiscono.

8. Il Direttore di istituto, sulla base degli schemi e delle procedure predisposti dagli Uffici della sede CNR e avvalendosi del supporto e della consulenza degli stessi, provvede a bandire selezioni per l'assegnazione di borse di studio o per il conferimento di assegni per la collaborazione alle attività di ricerca i cui oneri siano interamente coperti da entrate provenienti da contratti o convenzioni sottoscritti con soggetti esterni pubblici o privati per la realizzazione di programmi di ricerca o attività di servizio.

9. Per le attività di cui al comma precedente che gravino sul finanziamento ordinario del CNR, il Direttore di istituto formula una proposta al Direttore di dipartimento che autorizza la sottoscrizione dei relativi atti dopo aver verificato l'esistenza a bilancio dello stanziamento per le attività autorizzate.

10. Il Direttore di istituto provvede alla stipula e alla sottoscrizione dei contratti passivi per la gestione operativa dell'istituto nel rispetto delle disposizioni previste da leggi e regolamenti, nei limiti delle disponibilità previste nel piano di gestione, avvalendosi degli schemi e delle procedure predisposti dalla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca e avvalendosi del supporto e della consulenza della stessa Direzione. Il presente comma non si applica alla sottoscrizione di contratti di locazione o per il rilascio di garanzie reali e finanziarie, nonché per l'assunzione di impegni che riguardino risorse contingentate da norme o regolamenti fintanto che non siano state adottate misure specifiche per il monitoraggio della spesa.

11. Il Direttore di istituto sottoscrive gli atti per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato espletate le procedure e con le modalità previste dal Regolamento del personale.

### Articolo 3

*(Esercizio della rappresentanza legale dell'Ente da parte dei Presidenti dell'area territoriale di ricerca)*

1. Il Presidente dell'area territoriale di ricerca può sottoscrivere, in nome, vece, conto e rappresentanza dell'Ente, convenzioni e/o contratti volti a integrare le attività dell'area con altre istituzioni e enti pubblici e privati italiani europei e internazionali.
2. Il Presidente dell'area territoriale di ricerca può, altresì, sottoscrivere convenzioni operative/contratti per l'erogazione di servizi di area a terzi o per la gestione delle infrastrutture o grandi apparecchiature presenti nell'area e non in gestione agli istituti.
3. Qualora le collaborazioni comportino oneri aggiuntivi per l'Ente non previsti nella programmazione dell'area, il Presidente dell'area deve formulare una proposta al direttore generale ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

### Articolo 4

*(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in materia di approvazione degli atti di collaborazione per attività di ricerca)*

1. Resta invariata la competenza del Consiglio di Amministrazione in materia di approvazione degli atti di collaborazione nell'attività di ricerca tra CNR e soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 26 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento".

### Articolo 5

*(Regime di efficacia)*

1. Il presente decreto resta valido ed efficace fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze regolamentari.

**LA PRESIDENTE**